

Data 12-03-2010

Pagina **1** Foglio **1/2**

Riflessioni

Integrazione difficile a colpi di sentenze

Alessandro Campi

In papà clandestino, un albanese, con due figli minori che frequentano regolarmente le scuole italiane e una moglie in attesa di ottenere la cittadinanza italiana, aveva chiesto alle autorità di non essere espulso e di poter restare nel nostro Paese, in modo da garantire ai suoi bambini un «sano sviluppo psicofisico» e di evitare loro il trauma - a suo dire inevitabile - connesso al suo forzato allontanamento dall'Italia.

Con la sentenza n. 5856, emessa ieri, la Corte di Cassazione ha però respinto il suo ricorso, sostenendo che la permanenza sul territorio italiano di uno straniero clandestino può essere consentita, in ogni caso per un periodo di tempo determinato, solo nel nome di «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore se determinati da una situazione d'emergenza». Ma il fatto di avere i propri figli a scuola - così hanno ragionato i supremi giudici non configura una condizione eccezionale o d'emergenza. La frequenza scolastica, per un minore figlio di clandestino, rappresenta al contrario una situazione di «essenziale normalità».

Essa, dunque, non può dunque essere presa a pretesto per «legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia». Insomma, pretendere di restare in Italia da clandestini adducendo che la propria espulsione minerebbe la stabilità affettiva all'interno della famiglia e provocherebbe un calo nel rendimento scolastico dei figli sarebbe, per la Cassazione, una scusa bella e buona, un modo per violare la legge fa-

cendosi scudo dei minori. In ogni caso, la tutela del diritto allo studio di questi ultimi non può prevalere sulla tutela alla legalità delle frontiere, che la normativa sull'immigrazione vigente in Italia considera ormai preminente su ogni altra considerazione d'ordine genericamente «umanitario».

Come si comprende facilmente, si tratta di una decisione destinata a far discutere e a

suscitare - come gia si e visto dalle prime reazioni, in Italia e all'estero - numerose polemiche. Innanzitutto perché con questa sentenza la Cassazione sembra aver smentito clamorosamente se stessa nel giro di nemmeno due mesi. Sempre la I sezione civile della Suprema Corte aveva infatti sostenuto - con la pronuncia n. 823 del 10 gennaio di quest'anno - che «non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto». E aveva altresì escluso che, con un simile orientamento, «l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia». Un modo di ragionare esattamente opposto a quello adottato ieri. Al tal punto che sarebbe interessante capire le ragioni che hanno portato ad un cambio di prospettiva tanto radicale nel giro di così poco tempo.

Probabilmente, sono state valutate diversamente due situazioni a loro volta difformi. Va ricordato, infatti, prima di arrivare a conclusioni troppo avventate e prima di scatenare la solita gazzarra politica sull'Italia a rischio di razzismo e xenofobia, che la Cassazione si pronuncia, come suole dirsi, «caso per caso». Come ha sostenuto Olivero Forti, responsabile immigrazione della Caritas, i supremi giudici, nel valutare il ricorso presentato dal clandestino albanese, hanno evidentemente ritenuto che lo sviluppo psicofisico dei suoi due figli non venisse in alcun modo compromesso dall'allontanamento forzato del loro genitore.

Ciò non toglie che questa decisione ponga comunque dei problemi d'ordine generale, soprattutto se l'orientamento espresso ieri dalla Corte Suprema finisse per essere considerato come quello destinato a prevalere nel nostro ordinamento. In questo caso, risulterebbe a dir poco bizzarra l'idea che si possa valutare in

astratto l'entità e la profondità del disagio affettivo prodotto

in un minore dalla separazione coatta dal padre o dalla madre. Come si fa a stabilire - con quali criteri - quando la separazione in famiglia determina o meno un ostacolo al «sano sviluppo psicofisico» di un ragazzo o di un minore in tenera età? La questione, dunque, è se con questa sentenza si finirà per stabilire un principio generale, valido in ogni situazione, o se la valutazione sull'entità del trauma sentimentale indotto dall'eventuale allontanamento del genitore dovrà invece essere operata, sempre, giudicando i casi singoli e i differenti contesti.

Ciò che preoccupa, inoltre, è che tale sentenza, soprattutto se decontestualizzata, parrebbe minare una delle poche certezze che oggi si hanno in materia di integrazione, relativamente al ruolo determinante svolto proprio dalla scuola e dai processi formativi nel riassorbire i problemi legati alla clandestinità e, più in generale, nel favorire l'inserimento sociale degli immigrati. Per fare degli immigrati dei «nuovi italiani» che possano aspirare, se lo desiderano, ad ottenere lo status di cittadini, l'educazione, la formazione e l'inserimento scolastico rappresentano, a detta di tutti gli esperti, passaggi necessari. Questo pronunciamento sembrerebbe invece sostenere una posizione contraria. Per meglio dire, sembrerebbe non porsi nemmeno il problema di quali siano gli strumenti idonei a favorire l'integrazione.

Certo, il caso discusso dalla Cassazione è stato quello di un clandestino e la clandestinità nel nostro ordinamento rappresenta un reato. Ma esiste ormai, nel nostro Paese, una clandestinità per così dire «stabile», che spesso coinvol-

ge intere famiglie, che magari risiedono in Italia da anni, con i genitori che lavorano (ovviamente in nero) e i figli cha vanno regolarmente a scuola. Sanare queste situazioni, frutto molto spesso della farraginosità della nostra precedente legislazione in materia di immigrazione, non significa affatto allentare la morsa sulla lotta all'immigrazione irrego-



Data 12-03-2010

Pagina 1
Foglio 2/2

lare, tantomeno significa aprire le porte a tutti. Significa guardare ai problemi con realismo. Rispetto a questo problema, che la politica dovrebbe decidersi ad affrontare, la decisione della Cassazione sembra suggerire una risposta sicuramente ineccepibile sul piano del diritto, ma decisamente contraria al buon senso politico.

Senza contare, ancora, che esistono convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, che l'Italia ha sottoscritto, che rischiano con questa sentenza di essere contraddette e negate. Il che spiega il giudizio critico sulla decisione dell'Onu e dell'Unicefe l'intervento con il quale il ministro degli Esteri Frattini ha subito rassicurato circa l'intenzione dell'Italia di mantenere i propri impegni riguardo alla protezione e tutela dei figli di immigrati.

L'impressione, per concludere, è che questa sentenza riproponga ancora una volta un'alternativa rispetto alla non è facile trovare un punto d'equilibrio: quella tra sicurezza collettiva e salvaguardia dei diritti civili fondamentali, tra rispetto della legge e senso di umanità. Un'alternativa drammatica, che solo la politica può cercare di affrontare e risolvere, non certo una sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



